



Bruxelles, 3.3.2023
COM(2023) 107 final

2023/0054 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra ("l'accordo"), in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra¹ ("l'accordo"), in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

Obiettivo dell'accordo è rafforzare le relazioni tra le parti, che si impegnano a intrattenere un dialogo globale e a estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. L'accordo è stato firmato l'11 maggio 2012 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2018.

2.2. Il consiglio di cooperazione

L'articolo 111, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un consiglio di cooperazione, composto dai rappresentanti delle parti dell'accordo, che vigila sull'attuazione dell'accordo. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con il mutuo consenso delle parti.

A norma dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il consiglio di cooperazione determina la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati o organismi. L'UE e l'Iraq hanno entrambi espresso interesse a istituire un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo.

2.3. L'atto previsto del consiglio di cooperazione

Nella sua terza sessione o, se del caso, mediante procedura scritta, precedentemente o a posteriori, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato I del suo regolamento interno², il consiglio di cooperazione sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo, compresa l'adozione del mandato di tale sottocomitato ("l'atto previsto"), a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo.

La finalità dell'atto previsto è istituire un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo al fine di fornire assistenza al consiglio di cooperazione nello svolgimento dei suoi compiti.

¹ Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio, del 20 luglio 2018, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 1).

² Decisione n. 1/2013 del Consiglio di cooperazione UE-Iraq, dell'8 ottobre 2013, che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 68).

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato I del regolamento interno, il consiglio di cooperazione adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti indicate nell'accordo stesso. Il consiglio di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo in merito all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del suo mandato. L'UE e l'Iraq hanno entrambi espresso interesse a istituire un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo.

La proposta di posizione dell'Unione si basa sul progetto di atto del consiglio di cooperazione che figura nell'allegato della presente proposta di decisione del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, su proposta della Commissione, il Consiglio adotti decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di cooperazione è un organo istituito da un accordo, segnatamente dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, firmato l'11 maggio 2012 ed entrato in vigore il 1° agosto 2018.

L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte contraente dell'accordo.

L'atto che il consiglio di cooperazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto la decisione del consiglio di cooperazione, adottata a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo e di comune accordo con le parti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato I del suo regolamento interno, consentirà la creazione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale dell'atto previsto riguarda l'attuazione della cooperazione allo sviluppo in Iraq.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 209 TFUE.

4.3. Conclusioni

Le basi giuridiche della decisione proposta devono quindi essere costituite dall'articolo 209 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra ("l'accordo"), in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio¹ ed è entrato in vigore il 1° agosto 2018.
- (2) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un consiglio di cooperazione incaricato di vigilare sull'applicazione dell'accordo. A norma dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il consiglio di cooperazione determina la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali comitati o organismi.
- (3) L'Unione e l'Iraq hanno entrambi espresso interesse a istituire un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo al fine di facilitare un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e l'Iraq e promuovere l'effettiva attuazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione in Iraq.
- (4) Nella sua terza sessione o, se del caso, mediante procedura scritta, precedentemente o a posteriori, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato I del suo regolamento interno², il consiglio di cooperazione sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del mandato di tale sottocomitato.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

¹ Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio, del 20 luglio 2018, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 1).

² Decisione n. 1/2013 del Consiglio di cooperazione UE-Iraq, dell'8 ottobre 2013, che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 68).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella terza sessione del consiglio di cooperazione o, se del caso, mediante procedura scritta precedentemente o a posteriori, si basa sul progetto di atto del consiglio di cooperazione che figura nell'allegato della presente decisione: istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e adozione del suo mandato.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione possono concordare modifiche tecniche di lieve entità della formulazione del progetto di atto del consiglio di cooperazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*